Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 181 del 3 luglio 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 6508

LEGGE 23 maggio 1980, n. **289.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmato a Roma il 26 luglio 1978.

LEGGE 23 maggio 1980, n. **290.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.

LEGGE 23 maggio 1980, n. **291.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.

LEGGE 12 giugno 1980, n. **292.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1980, n. **289.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in L. 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — ROGNONI — MORLINO — PANDOLFI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RELATIVO ALLA SEDE PROVVISORIA DEL FONDO

Articolo I.

(Definizioni)

SEZIONE 1.

Nel presente Accordo:

(*a*) l'espressione « Fondo » significa il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;

(*b*) l'espressione « il Governo » significa il Governo della Repubblica italiana;

(*c*) l'espressione « Presidente » significa il Presidente del Fondo e, in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo;

(*d*) l'espressione « le Autorità italiane competenti » significa le Autorita nazionali e altre della Repubblica italiana, competenti a seconda dei casi e in conformità alle leggi e agli usi della Repubblica italiana;

(*e*) l'espressione « sede centrale » significa:

(*i*) qualsiasi terreno o edificio appartenente al Fondo, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede provvisoria;

(*ii*) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato col consenso del Governo, e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal Fondo;

(*f*) l'espressione « Stato Membro » significa ogni Stato o gruppo di Stati che è membro del Fondo;

(*g*) l'espressione « Stato non Membro » significa ogni Stato o gruppo di Stati non membro del Fondo;

(*h*) l'espressione « beni del Fondo » significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al Fondo o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(*i*) l'espressione « archivi del Fondo » include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà del Fondo o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(*j*) l'espressione « funzionari del Fondo » include il presidente e tutto il personale del Fondo nominato da lui o in suo nome.

SEZIONE 2.

Salvo diverse disposizioni ogni riferimento al presente Accordo includerà ogni accordo suppletivo concluso conformemente alla Sezione 38.

Articolo II.

(*Sede centrale*)

SEZIONE 3.

Il Governo fornirà o farà in modo che siano messi a disposizione del Fondo, finchè avrà sede in Roma, locali adeguati e servizi necessari al suo funzionamento. Detti locali saranno forniti a titolo gratuito, eccezion fatta per quelle spese menzionate alle lettere (*c*) e (*d*) della presente sezione. In adempimento di questa disposizione:

(*a*) il Governo assisterà il Fondo per la locazione dell'immobile descritto nell'Allegato al presente Accordo. In particolare rimborserà al Fondo ogni corrispettivo pagato per tale locazione;

(*b*) il Governo sosterrà tutte le spese della fornitura di mobili ed attrezzature, inclusa quella necessaria per l'interpretazione simultanea e per le comunicazioni interne, nonchè per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni e per i servizi pubblici, e per le modifiche e la ristrutturazione dell'immobile indicato alla lettera (*a*). Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprietà del Governo. Il Fondo parteciperà ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tale immobile;

(*c*) il Fondo sosterrà le spese di manutenzione ordinaria dei locali, compreso il mobilio, delle attrezzature e di altri servizi ed inoltre delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalità;

(*d*) il Fondo provvederà a stipulare un'assicurazione in copertura di ogni responsabilità civile riguardo all'immobile descritto in Allegato;

(*e*) il Fondo e il Governo controlleranno l'adeguatezza dei locali e dei servizi forniti al Fondo ai sensi delle lettere (*a*) e (*b*) in base alle necessità del Fondo stesso, ad una data ritenuta opportuna da ambo le parti.

Articolo III.

(*Inviolabilità della sede centrale*)

SEZIONE 4.

(*a*) La sede centrale è inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi una qualsiasi funzione, se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Presidente

per l'ingresso nella sede sarà presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Presidente, ogni persona il cui ingresso è avvenuto a seguito di consenso presunto dovrà lasciare immediatamente la sede centrale. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potrà aver luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate;

(*b*) la sede centrale del Fondo sarà sottoposta al controllo e all'autorità del Fondo che avrà il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede centrale per il pieno e indipendente adempimento delle sue funzioni;

(*c*) fatte salve le disposizioni dell'articolo XI, il Fondo non permetterà che la sede centrale sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinato in base alle leggi della Repubblica italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica o all'esecuzione di un atto giudiziario;

(*d*) la sede centrale non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le sue funzioni.

Articolo IV.
(*Protezione della sede centrale*)

SEZIONE 5.

(*a*) Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillità della sede centrale siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorità italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede centrale un'adeguata protezione di polizia;

(*b*) a richiesta del Presidente, le competenti Autorità italiane forniranno forze di polizia sufficienti ad assicurare all'interno della sede centrale il mantenimento dell'ordine.

SEZIONE 6.

Le Autorità italiane competenti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede centrale.

Articolo V.
(*Servizi pubblici della sede centrale*)

SEZIONE 7.

(*a*) Le competenti autorità italiane si varranno, su richiesta del Presidente, delle facoltà in loro potere per assicurare, per quanto pos-

sibile, alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta delle immondizie e i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le autorità italiane competenti prenderanno in considerazione le necessità del Fondo alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e adotteranno di conseguenza le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Fondo;

(*b*) il Presidente prenderà, su richiesta, le opportune misure affinchè rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede centrale, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del Fondo;

(*c*) quando il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle Autorità italiane competenti o da enti sotto il controllo di queste, il Fondo usufruirà di tariffe speciali, non superiori a quelle generalmente concesse alle Amministrazioni statali italiane.

Articolo VI.

(*Beni appartenenti al Fondo*)

SEZIONE 8.

Il Fondo e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne in quei casi particolari, in cui il Fondo stesso vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia all'immunità di giurisdizione non comporterà necessariamente la rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

SEZIONE 9.

I beni di proprietà del Fondo, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento, sia esso a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

SEZIONE 10.

Gli archivi del Fondo ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che siano in suo possesso, saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.

Articolo VII.

(Indipendenza di azione e personalità giuridica)

SEZIONE 11.

(*a*) Nella sua qualità di organizzazione intergovernativa avente personalità giuridica internazionale, il Fondo avrà libertà e indipendenza di azione;

(*b*) il Governo riconosce la personalità giuridica del Fondo, e in particolare la sua capacità:

(*i*) di stipulare contratti;

(*ii*) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne;

(*iii*) di stare in giudizio.

Articolo VIII.

(Comunicazioni e trasporti)

SEZIONE 12.

(*a*) Tutte le comunicazioni dirette al Fondo o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal Fondo con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente sottosezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da *computers*, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore;

(*b*) il Fondo avrà diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche;

(*c*) nessuna disposizione della presente sezione potrà essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il Fondo e il Governo.

SEZIONE 13.

(*a*) il Fondo godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro Governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio;

(*b*) il Fondo può installare presso la sede centrale circuiti di telecomunicazione da punto a punto e impianti radio rice-trasmittenti ad onde corte.

SEZIONE 14.

Il Fondo avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.

Articolo IX.

(*Esenzione da tassazione*)

SEZIONE 15.

Per quanto concerne tutte le attività ufficiali, il Fondo e i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.

SEZIONE 16.

(*a*) Per quanto riguarda le imposte indirette, il Fondo godrà delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre il Fondo godrà delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (*b*) a (*e*), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane;

(*b*) le operazioni finanziarie del Fondo aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Fondo stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo istitutivo del Fondo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta;

(*c*) per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), il Fondo godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire;

(*d*) il Fondo sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizioni su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Fondo a scopi ufficiali;

(*e*) in particolare, il Fondo sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni a scopo ufficiale di un numero di automezzi non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di un'organizzazione intergovernativa.

SEZIONE 17

Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente articolo non comprenderanno tasse e imposte:

(*i*) che non siano altro che il pagamento per i servizi resi;

(*ii*) il cui pagamento costituisca un obbligo per qualsiasi persona diversa dal Fondo.

Articolo X.

(*Agevolazioni finanziarie*)

SEZIONE 18.

(*a*) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il Fondo può liberamente:

(*i*) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(*ii*) effettuare operazioni in qualsiasi valuta;

(*iii*) trasferire i suoi fondi, titoli oro e valute nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il teritorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta; — fatta eccezione per la lira italiana che può essere convertita in altra valuta solo per un ammontare non superiore all'ammontare totale di altre valute precedentemente convertite in altre lire italiane;

(*b*) il Governo darà il suo appoggio al Fondo affinchè esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio;

(*c*) il Fondo sarà tenuto, nell esercizio dei diritti accordatigli in virtù della presente sezione, a tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura in cui ciò sia possibile salvaguardando, nello stesso tempo, i propri interessi.

Articolo XI.

(*Transito e soggiorno*)

SEZIONE 19.

(*a*) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalità e non porrà alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale, accordando loro, se necessario, la sua protezione durante il tragitto:

(*i*) i funzionari del Fondo, le loro famiglie e altri membri del nucleo familiare ai quali si applica la sezione 33 (*a*), (*b*) e (*c*), essendo

inteso che agli altri membri del nucleo familiare non compresi nella predetta disposizione verranno accordate ragionevoli facilitazioni in conformità con le procedure consuetudinarie;

(*ii*) i rappresentanti di Stati Membri e non Membri, in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie;

(*iii*) esperti che compiano missioni ufficiali per conto del Fondo o che appartengano ad organi sussidiari del Fondo e i loro coniugi;

(*iv*) funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;

(*v*) rappresentanti della stampa o di altri mezzi di informazione accreditati dal Fondo dopo aver consultato il Governo;

(*vi*) altre persone invitate alla sede centrale del Fondo per affari ufficiali. Il Presidente comunicherà al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, preventivamente;

(*b*) la presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7 (*a*) e non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto;

(*c*) qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (*a*) sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile;

(*d*) nessuna attività svolta per conto del Fondo nella loro qualità ufficiale dalle persone indicate alla lettera (*a*) potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio;

(*e*) nessuna delle persone indicate alla lettera (*a*) potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attività non connesse alle sue funzioni ufficiali:

(*i*) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto prima che sia stata iniziata qualsiasi azione per invitare una persona a lasciare il territorio della Repubblica italiana, esso consulterà il Presidente e se la persona è un rappresentante di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro, esso consulterà anche o predisporrà la consultazione del Governo dello Stato Membro o dello Stato non Membro in questione;

(*ii*) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti di una delle persone indicate alla lettera (*a*), il Presidente avrà diritto di comparire o di essere rappresentato in tale azione in nome e per conto della persona contro la quale è stata promossa l'azione;

(*iii*) le persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi delle sezioni 22 (*b*) o 33 (*c*) non potranno essere invitate a lasciare il territorio della Repubblica italiana se non con la procedura in uso per i membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana;

(*f*) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (*a*) e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.

SEZIONE 20.

Il Presidente e le competenti Autorità italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili, alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede centrale che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.

Articolo XII.

(Uffici degli Stati Membri, delle Organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie)

SEZIONE 21.

Allo scopo di facilitare i collegamenti con il Fondo il Governo non porrà alcun ostacolo all'apertura a tale scopo sul territorio della Repubblica italiana di:

(*a*) uffici che possano venire istituiti dagli Stati Membri; o

(*b*) uffici di organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie che cooperino con il Fondo.

SEZIONE 22.

(*a*) Gli uffici che possono essere istituiti ai sensi della sezione 21 (*a*) godranno degli stessi privilegi accordati alle missioni diplomatiche nella Repubblica Italiana. Tali privilegi sono accordati a condizione che i locali degli uffici non vengano usati in alcun modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni dell'ufficio e a condizione che il Governo, pur essendo libero di prendere le misure necessarie per la propria protezione, consulterà o disporrà la consultazione dello Stato Membro in questione in maniera appropriata, allo scopo di assicurare che tali misure non interferiscano con il normale funzionamento dell'ufficio;

(*b*) le persone addette a qualsiasi ufficio che possa venire istituito in conformità alla sezione 21 (*a*) inclusi i rappresentanti dei membri e membri supplenti del Consiglio esecutivo del Fondo di stanza nella Repubblica italiana godranno degli stessi privilegi e immunità accordati dal Governo ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Questi privilegi e immunità sono accordati a condizione che, in caso di grave e manifesta violazione del diritto penale in vigore sul territorio della Repubblica

italiana o di grave e manifesta interferenza negli affari interni della Repubblica italiana, commesse al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali da una persona che goda dell'immunità di giurisdizione, la persona in questione sia richiamata o la sua immunità revocata;

(*c*) i privilegi e le immunità menzionati nella lettera (*b*) saranno accordati alle persone addette agli uffici istituiti dagli Stati Membri con i quali la Repubblica italiana non ha relazioni diplomatiche limitatamente alla sede centrale, alla loro residenza ed agli uffici al di fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e tali residenze ed uffici e in transito per ragioni d'ufficio da e per Stati esteri;

(*d*) una persona che sia cittadino italiano o permanentemente residente nella Repubblica italiana può essere addetta ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (*a*) solo previa consultazione col Governo e gode dei privilegi e delle immunità previsti dalla presente sezione, limitatamente all'immunità giurisdizionale e all'inviolabilità per atti ufficiali da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni;

(*e*) allorquando uno Stato Membro desideri assegnare ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (*a*) una persona che non è membro di una missione diplomatica accreditata presso il Governo, il predetto Stato Membro deve anzitutto chiedere tramite il Presidente il parere del Governo su tale incarico.

Articolo XIII.

(*Rappresentanti alle riunioni del Fondo*)

SEZIONE 23.

I rappresentanti degli Stati Membri e degli Stati non Membri che intervengano alle riunioni del Fondo o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:

(*a*) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(*b*) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (*c*), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(*c*) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, un aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;

(*d*) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(*e*) diritto ad usare cifrari e a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

(*f*) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(*g*) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missone ufficiale temporanea;

(*h*) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente;

(*i*) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

SEZIONE 24

Un rappresentante indicato nella sezione 23, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godrà soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 25.

I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 23 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alle lettere (*a*) e (*f*) della sezione 23.

SEZIONE 26

Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno della persona gravata i periodi durante i quali le seguenti persone si trovino sul territorio della Repubblica italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati:

(*i*) i rappresentanti indicati alla sezione 23 nell'esercizio delle loro funzioni; e

(*ii*) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che non abbiano la cittadinanza italiana.

SEZIONE 27.

I privilegi e le immunità previste nel presente articolo sono conferiti nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire la indipendenza delle loro funzioni presso il Fondo stesso. Questi privilegi e immunità sono concessi ferma restando la possibilità dei governi di revocare l'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso

della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

Articolo XIV.

(Esperti incaricati di missioni o in servizio presso organi sussidiari del Fondo e funzionari di organizzazioni)

SEZIONE 28.

Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei privilegi e delle immunità seguenti nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni:

(*i*) esperti che non siano funzionari del Fondo ai sensi dell'articolo XV e che compiano missioni ufficiali per conto del Fondo o prestino servizio presso organi sussidiari del Fondo;

(*ii*) funzionari di organizzazioni intergovernative diverse da quelle indicate all'articolo XV, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non statali in visita alla sede centrale per affari ufficiali o per partecipare a riunioni. Il Presidente comunicherà al Governo i nomi di tali persone nella misura del possibile anticipatamente.

(*a*) Immunità dell'arresto preventivo, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore ai due anni; in tal caso le competenti autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Presidente;

(*b*) immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;

(*c*) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di svolgere missioni per conto del Fondo o presso i suoi Organi sussidiari, o abbiano cessato di essere presenti alla sede centrale o di partecipare a riunioni convocate dal Fondo;

(*d*) inviolabilità delle loro carte e documenti ufficiali;

(*e*) esenzione per sè e per i coniugi dalle restrizioni sull'immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(*f*) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie e di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missioni ufficiali temporanee;

(*g*) le stesse immunità e facilitazioni per ciò che riguarda i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana.

SEZIONE 29.

Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla durata del soggiorno della persona gravata, i periodi durante i quali le persone indicate nel presente Articolo si trovino sul territorio della Repubblica italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno calcolati.

SEZIONE 30.

Le persone indicate alla sezione 28, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da esse compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE 31.

I privilegi e le immunità previste in questo articolo sono conferite nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati. Il Fondo toglierà l'immunità di tali persone in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Fondo.

Articolo XV.

(Funzionari del Fondo)

SEZIONE 32.

I funzionari del Fondo godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana dei seguenti privilegi e immunità:

(*a*) immunità da arresto preventivo, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore ai due anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Presidente;

(*b*) immunità dal sequestro del bagaglio ufficiale;

(*c*) immunità dall'ispezione del bagaglio ufficiale e, se il funzionario è fra quelli previsti nella sezione 33, immunità dall'ispezione del bagaglio personale;

(*d*) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del Fondo;

(*e*) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennità pagati dal Fondo;

(*f*) esenzione, per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

(*g*) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(*h*) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale, purchè, per quanto riguarda coloro che hanno la cittadinanza italiana, tale esenzione sia limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Presidente e approvata dal Governo; inoltre purchè, in caso di chiamata in servizio nazionale di funzionari aventi cittadinanza italiana ma non compresi nella lista, il Governo accordi, su richiesta del Presidente, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari, che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale;

(*i*) per funzionari non aventi cittadinanza italiana, libertà di detenere, nel territorio della Repubblica italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili nonchè, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori della Repubblica italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennità ricevute dal Fondo in quell'anno. Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Fondo, ogni funzionario può portare fuori della Repubblica italiana, tramite gli organi autorizzati, senza proibizioni o restrizioni, i suoi fondi, nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che egli ha ricevuto dal Fondo o che ha portato nella Repubblica italiana tramite organi autorizzati;

(*j*) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità italiane per se stessi, i loro coniugi e familiari a carico, di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

(*k*) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa un'automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e di importare successivamente in quantità ragionevole le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti;

(*l*) i funzionari delle categorie del personale del Fondo che sono considerate dal Fondo stesso equivalenti alle categorie professionale e superiore del sistema comune delle Nazioni Unite avranno diritto a:

(*i*) importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, un automezzo ogni quattro anni e, dopo quattro anni dalla data del certificato di importazione emesso dalle Autorità italiane competenti, di nazionalizzare e vendere, franco di dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica italiana;

(*ii*) esenzione dalla tassa di circolazione;

(*iii*) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

SEZIONE 33.

Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella sezione 32:

(*a*) al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione;

(*b*) al Vice-Presidente o all'alto funzionario del Fondo che sostituisca il Presidente durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di Ambasciatore;

(*c*) agli altri alti funzionari del Fondo, designati dal Presidente in ragione delle loro responsabilità nella direzione delle attività del Fondo, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni concesse al personale diplomatico di missioni accreditate presso il Governo della Repubblica italiana. Il livello di tali funzionari sarà concordato tra il Presidente e il Governo.

SEZIONE 34.

Ogni anno il Fondo comunicherà al Governo la lista dei suoi funzionari.

SEZIONE 35.

Il Governo rilascerà ai funzionari del Fondo, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario del Fondo, o il coniuge, o un familiare e che egli gode dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previste nel presente Articolo.

SEZIONE 36.

(*a*) I privilegi e le immunità previste dal presente Articolo sono conferiti nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati. Il Presidente toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Fondo. Nel caso del Presidente, ogni decisione in materia di revoca della sua immunità verrà presa dal Consiglio di amministrazione del Fondo;

(*b*) il Fondo e i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di po-

lizia per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità concesse ai sensi del presente Articolo.

Articolo XVI.

(*Lasciapassare*)

SEZIONE 37.

Il Governo riconoscerà ed accetterà i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari del Fondo, come documenti di viaggio validi ed equivalenti al passaporto ed assicurerà che le competenti autorità italiane ne siano debitamente informate.

Articolo XVII.

(*Accordi suppletivi*)

SEZIONE 38.

Il Fondo e il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari.

Articolo XVIII.

(*Interpretazione*)

SEZIONE 39.

(*a*) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad applicare al Fondo le disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, compresi tutti gli allegati relativi al Fondo, la suddetta Convenzione e il presente Accordo saranno considerati come complementari qualora le loro disposizioni si riferiscano alla medesima questione. In caso di incompatibilità fra la Convenzione ed il presente Accordo, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo;

(*b*) il presente Accordo sarà interpretato alla luce del suo scopo fondamentale che è quello di consentire che il Fondo espleti pienamente ed efficacemente le proprie funzioni nella sua sede presso la Repubblica italiana e consegua i propri obiettivi.

Articolo XIX.

(*Emendamenti*)

SEZIONE 40.

Su richiesta del Fondo o del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti del presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato.

Articolo XX.

(*Soluzione delle controversie*)

SEZIONE 41.

Qualsiasi controversia tra il Fondo e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra il Fondo e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, saranno sottomesse alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Presidente, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

Articolo XXI.

(*Disposizioni generali*)

SEZIONE 42.

Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

SEZIONE 43.

(*a*) Il Presidente prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, ed all'uopo stabilirà le norme e i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del Fondo e di tutte le altre persone interessate;

(*b*) ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di un'immunità concessa dal presente Accordo, il Presidente si consulterà, su richiesta, con le Autorità italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Se tali consultazioni non portassero a un risultato soddisfacente per il Presidente e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista dall'Articolo XX.

SEZIONE 44.

Il Fondo prevederà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di:

(*i*) controversie di diritto privato, derivanti da contratti o altre transazioni in cui il Fondo sia parte in causa;

(*ii*) controversie che coinvolgano un funzionario del Fondo che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda dell'immunità, se tale immunità non è stata tolta.

Articolo XXII.

(*Entrata in vigore e cessazione*)

SEZIONE 45.

(*a*) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a scambio di note tra il Presidente del Fondo e il rappresentante del Governo debitamente autorizzato e rimarrà in vigore per tutto il tempo che il Fondo manterrà la propria sede nella Repubblica italiana;

(*b*) nonostante quanto disposto alla lettera (*a*), il presente Accordo potrà avere termine per mutuo consenso;

(*c*) il Fondo e il Governo riconoscono che alla data del presente Accordo, è istituita a Roma soltanto la sede provvisoria del Fondo e che la sede permanente dovrà essere stabilita dal Consiglio dei governatori del Fondo. Qualora il Consiglio dei governatori stabilisse che la sede permanente del Fondo sia situata a Roma, il presente Accordo si applicherà automaticamente alla sede permanente.

SEZIONE 46.

Qualora il Fondo decidesse di trasferire la sede fuori della Repubblica italiana, il Fondo notificherà immediatamente tale decisione al Governo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ogni testo facente egualmente fede il 26 luglio 1978.

Per la Repubblica italiana

FORLANI

Per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo

A. SUDEARY

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

NOTA INTERPRETATIVA RELATIVA ALL'ACCORDO DI SEDE PROVVISORIA DEL F.I.S.A. TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (FISA)

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo relativo alla sede provvisoria del FISA alcune disposizioni elencate nella presente Nota saranno interpretate nel modo appresso descritto:

Effetti retroattivi dell'Accordo

2. Con riferimento all'articolo XXII, sezione 45, le esenzioni fiscali previste dall'Accordo per il Fondo e per i suoi funzionari aventi titolo avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'Accordo istitutivo del Fondo, cioè dal 30 novembre 1977.

3. In attesa della ratifica dell'Accordo di sede da parte della Repubblica italiana, le esenzioni fiscali di cui al precedente paragrafo 2 dovranno essere provvisoriamente applicate nel senso che l'eventuale debito fiscale insorgente a carico del Fondo o degli altri soggetti esentati da tali esborsi a norma dell'Accordo di sede dovrà restare sospeso. Pertanto l'Amministrazione finanziaria si asterrà dall'esazione di tali importi, salva la facoltà di accertamento, se necessario. L'eventuale debito fiscale sarà annullato e, ove fosse già stato effettuato un pagamento a qualsiasi ente italiano esso sarà rimborsato, all'atto dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede.

Importazione ed uso di beni

4. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo IX, sezione 16 (*d*) e (*e*), si intende che i beni importati dal Fondo dovranno essere destinati solo a scopi ufficiali e non ad altri fini. Nel territorio della Repubblica italiana tali beni non potranno essere alienati nè utilizzati per altri fini che non siano quelli ufficiali del Fondo se non con l'autorizzazione delle competenti Autorità italiane ed alle condizioni da queste stabilite.

Uffici istituiti dagli Stati membri ed altri.

5. Con riferimento all'articolo XII, l'espressione « Uffici degli Stati membri delle organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie » si riferisce esclusivamente alle rappresentanze istituite dai suddetti enti e formalmente accreditate presso il Fondo allo scopo di assicurare in modo stabile il collegamento con il Fondo stesso.

Misure di sicurezza.

6. Le immunità e le agevolazioni di cui all'articolo XIII, sezione 23 (*h*) nonchè all'articolo XIV, sezione 28 (*b*) e (*g*) si intendono come non costituenti ostacolo all'applicazione delle misure di sicurezza nonchè ad ogni altra forma di controllo che in conformità al diritto internazionale lo Stato possa esercitare in situazioni particolari. Per quanto possibile, tali misure dovranno essere applicate al Fondo, ai suoi funzionari ed alle persone in visita presso il Fondo per affari ufficiali con il consenso del Presidente.

Calcolo durata soggiorno.

7. L'esclusione di cui all'articolo XIV, sezione 29, si applica solo per i redditi provenienti dall'esercizio delle funzioni svolte alle dipendenze o nell'ambito delle attività istituzionali del Fondo.

Agevolazioni di importazioni per il personale.

8. Con riferimento all'articolo XV, sezione 32 (*k*), resta inteso che per « periodo ragionevole » si assume quello di 18 mesi a partire dalla data di assunzione in cui il funzionario del Fondo ne acquista titolo ai sensi della lettera (*k*). Per dimostrate particolari circostanze il periodo di 18 mesi potrà venire prorogato caso per caso. La facoltà di importare aggiunte necessarie e ricambi sarà subordinata alla impossibilità di reperire beni di corrispondente qualità sul mercato italiano.

9. Al personale con contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno che in seguito consegua un contratto di lavoro a lungo termine per più di un anno, ai sensi della lettera (*k*) della sezione 32, verranno accordate dette importazioni in franchigia da ogni diritto di dogana od altra imposta per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui avrà ottenuto il contratto di lavoro a lungo termine.

Funzionari di nazionalità italiana.

10. Con riferimento ai privilegi e alle immunità specificati dall'articolo XIV, sezione 28 (*g*), dall'articolo XV, sezione 32 (*c*) e (*l*) e sezione 33 (*c*), il Governo prende buona nota del punto di vista del Fondo secondo cui, in conformità alla prassi vigente per le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, non è possibile per il Fondo che i funzionari di nazionalità italiana ricevano un trattamento diverso da quello dei funzionari di altre nazionalità. Pertanto il Fondo gradirebbe l'estensione da parte del Governo italiano di tutti i privilegi e le immunità a tutti i funzionari del Fondo senza distinzione di nazionalità, essendo tale parità di trattamento pienamente conforme alle disposizioni contemplate nell'Accordo di Sede alla sezione 28 (*g*), 32 (*c*) e (*l*) e 33 (*c*).

11. A questo riguardo il Governo precisa che, in attesa della ratifica dell'Accordo di Sede da parte del Parlamento italiano, non ha il potere di segure la tesi suindicata e di estendere tali privilegi ed immunità ai funzionari di nazionalità italiana. Solo, con riferimento all'articolo XV, sezione 32 (*e*), considerate alcune particolari ragioni, che non ricorrono per gli altri summenzionati benefici, il Governo conviene di esentare da ogni tassazione diretta i salari, emolumenti ed indennità, pagati dal Fondo ai funzionari di nazionalità italiana.

Privilegi ed immunità dei funzionari del Fondo.

12. Con riferimento all'articolo XV, sezione 32 (*l*), il contingente massimo dei funzionari del Fondo ammessi a godere dei benefici ivi previsti per il 1978 sarà di 50 unità. Per il suo fabbisogno operativo viene riconosciuta al Fondo piena ed autonoma facoltà di aumentare in ogni tempo il proprio organigramma. Riguardo al personale eventualmente assunto in virtù di future variazioni dell'organigramma approvate dal Consiglio dei Governatori, detto contingente verrà riveduto di conseguenza. Salvi restando i privilegi e le immunità previsti dall'Accordo di Sede per i funzionari del Fondo, il Fondo ed il Governo si consulteranno con sufficiente anticipo per facilitare l'estensione di detti privilegi ed immunità al personale aggiunto.

13. Con riferimento all'articolo XV, sezione 33 (*c*) i benefici ivi considerati si applicano ai funzionari di grado P-5 e superiori del sistema comune delle Nazioni Unite. Il contingente di detti funzionari per il 1978 sarà di 35 unità. Per il suo fabbisogno operativo viene riconosciuta al Fondo piena ed autonoma facoltà di aumentare in ogni tempo il proprio organigramma. Nel caso di accrescimento del personale dei gradi P-5 e superiori del sistema comune delle Nazioni Unite in conseguenza di un aumento — anche per promozioni — del contingente stesso autorizzato dal Consiglio dei governatori tale numero verrà riveduto. Salvi restando i privilegi e le immunità previsti dall'Accordo di sede per i funzionari del Fondo, il Fondo ed il Governo si consulteranno con sufficiente anticipo per facilitare l'estensione di detti privilegi al personale aggiunto.

14. *Notifica ed esecuzione di atti giudiziari*

Con riferimento all'articolo III, sezione 4, resta inteso che la procedura per la notifica ed esecuzione di atti giudiziari sarà concordata per Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Presidente del Fondo.

15. *Beni del Fondo*

I beni considerati nell'articolo VI, sezioni 8 e 9, sono esclusivamente quelli di proprietà del Fondo, o da esso o da altri nel suo interesse e per suo conto posseduti, direttamente destinati all'esercizio delle attività istituzionali del Fondo.

16. *Procedure di espulsione*

L'intervento del Presidente del Fondo previsto dall'articolo XI, sezione 19 (*e*) (*ii*), viene inteso come l'intervento nel procedimento di azione giudiziaria o amministrativa.

17. *Immunità dall'arresto*

Il periodo di pena detentiva di due anni di cui all'articolo XV, sezione 32 (*a*) dell'Accordo di Sede viene assunto quale massimo della pena.

Fatto a Roma il 26 luglio 1978 in duplice originale in lingua inglese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana

FORLANI

Per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo

A. SUDEARY

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 23 maggio 1980, n. **290.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — BISAGLIA — SIGNORELLO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

ACCORD

ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE DE GRECE SUR LA DELIMITATION DES ZONES DU PLATEAU CONTINENTAL PROPRES A CHACUN DES DEUX ETATS

Ayant décidé d'établir la ligne séparative entre les zones du Plateau Continental propres a chacun des deux Etats sùr la base du principe de la ligne médiane, les deux Parties Contractantes se sont mises d'accord sur ce qui suit:

Article I.

1. — Afin d'appliquer le principe de la ligne médiane mentionné au préambule du présent accord et compte tenu des ajustements mineurs mutuels convenus, la ligne séparative entre les zones du Plateau Continental propres à chacun des deux Etats est définie par les arcs de grand cercle qui joignent les points suivants:

Point	Latitude N.	Longitude Est Gr.
1	39° 57', 7	18° 57', 5
2	39° 52', 4	18° 56', 1
3	39° 49', 0	18° 54', 9
4	39° 17', 3	18° 55', 6
5	39° 02', 0	18° 54', 0
6	38° 30', 0	18° 43', 9
7	37° 52', 0	18° 28', 6
8	37° 21', 3	18° 17', 0
9	36° 59', 5	18° 19', 1
10	36° 54', 4	18° 19', 2
11	36° 45', 0	18° 18', 6
12	36° 26', 5	18° 18', 0
13	36° 24', 1	18° 17', 7
14	36° 11', 0	18° 15', 7
15	36° 09', 0	18° 15', 7
16	35° 34', 2	18° 20', 7

2. — La ligne séparative susmentionnée est tracée sur les cartes suivantes annexées au présent accord:

a) Carte nautique Héllénique n. II édition 1956 à l'échelle 1 : 1.000.000 à 38°;

b) Carte nautique Italienne n. 436 L(C) édition 1975 à l'échelle 1 : 1.000.000 à 41°.

3. — Les parties contractantes sont convenues que pour l'instant la délimitation ne s'etend pas, au Nord, au-delà du point 1 et au Sud au-delà du point 16.

Cette délimitation s'etendra ultérieurement dans les mêmes directions dans les deux sens jusqu'aux points de jonction avec les zones du plateau Continental des Pays voisins respectifs.

Article II.

Si un gisement de substance minérale, y compris les sables et graviers, est partagé par la ligne séparative, et si la part du gisement qui est situées d'un des côtés de la ligne séparative est exploitable en tout ou en partie à partir d'installations situées de l'autre côté de celle-ci, les deux Gouvernements chercheront, en liaison avec les titulaires des titres miniers, s'il y en a, à se mettre d'accord sur les conditions de mise en exploitation du gisement, afin que cette exploitation soit la plus rentable possible et de telle sorte que chacune des Parties conserve l'ensemble de ses droits sur les ressources minérales du sol et du sous-sol de son plateau Continental.

Dans le cas où auraient été exploitées des ressources naturelles d'un gisement situé d'un côté et de l'autre de la ligne séparative, les Parties contractantes mettront tout en oeuvre, après avoir consulté les titulaires de titres d'exploitations, s'il y en a, afin de parvenir à un accord sur une indemnisation équitable.

Article III.

Les Parties Contractantes adoptéront toutes les mesures possibles afin d'éviter que l'exploration de leurs zones respectives du plateau continental de même que l'exploitation des ressources naturelles de ce dernier ne puissent porter atteinte à l'équilibre écologique ou à d'autres usages légitimes de la mer.

Article IV.

Les Parties Contractantes s'efforceront de régler par le voie diplomatique tout différend qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou l'application du présent accord.

Si le différend n'est pas réglé dans un délai de quatre mois après que l'une des Parties Contractantes ait fait connaître son intention d'engager la procédure prévue à l'alinéa précédent, il sera soumis à la Cour Internationale de Justice à la requête de l'une des Parties Contractantes, ou à toute autre instance internationale choisie d'un commun accord.

Article V.

Aucune des dispositions du présent accord n'affecte le régime des eaux et de l'espace aérien surjacents.

Article VI.

1. — Le présent accord sera soumis à ratification.

Les instruments de ratification seront échangés au plus tôt possible à Rome.

2. — Le présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

Fait à Athènes le 24 mai 1977 en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes ayant la même foi.

Pour le Gouvernement
de la Republique Itálienne

Arnaldo FORLANI
Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la Republique de Grece

D. S. BITSIOS
Ministre des Affaires étrangères

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI GRECIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA ZONA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI

Avendo deciso di stabilire una linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati in base al principio della linea mediana, le due Parti contraenti si sono accordate su quanto segue:

Articolo I.

1. — Al fine di applicare il principio della linea mediana di cui al preambolo del presente accordo e tenuto conto delle modifiche minori mutualmente convenute, la linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati è definita dagli archi del grande cerchio che uniscono i punti seguenti:

Punto	Latitudine N.	Longitudine Est Gr.
1	39° 57', 7	18° 57', 5
2	39° 52', 4	18° 56', 1
3	39° 49', 0	18° 54', 9
4	39° 17', 3	18° 55', 6
5	39° 02', 0	18° 54', 0
6	38° 30', 0	18° 43', 9
7	37° 52', 0	18° 28', 6
8	37° 21', 3	18° 17', 0
9	36° 59', 5	18° 19', 1
10	36° 54', 4	18° 19', 2
11	36° 45', 0	18° 18', 6
12	36° 26', 5	18° 18', 0
13	36° 24', 1	18° 17', 7
14	36° 11', 0	18° 15', 7
15	36° 09', 0	18° 15', 7
16	35° 34', 2	18° 20', 7

2. — La linea di divisione summenzionata è tracciata sulle seguenti carte allegate al presente Accordo:

a) Carta nautica ellenica n. II edizione 1956 a scala 1 1.000.000 a 38°;

b) Carta nautica italiana n. 436 L (C) edizione 1975 a scala 1 1.000.000 a 41°.

3. — Le parti contraenti hanno convenuto che per il momento la delimitazione non viene intesa, a Nord, al di là del punto 1 e a Sud al di là del punto 16.

Tale delimitazione verrà estesa ulteriormente nelle stesse direzioni nei due sensi sino ai punti di congiunzione delle zone della piattaforma continentale dei rispettivi Paesi vicini.

Articolo II.

Ove un giacimento di sostanza minerale, ivi compresa sabbia e ghiaia, venga diviso dalla linea di separazione, e ove la parte del giacimento che è situato ad uno dei lati della linea di separazione sia sfruttabile interamente o in parte da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, i due governi cercheranno unitamente ai titolari dei diritti minerari, ove esistano, di accordarsi su condizioni di sfruttamento del giacimento, affinchè tale sfruttamento sia il più redditizio possibile in modo che ciascuna delle parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale.

Nel caso in cui fossero state già sfruttate risorse naturali di un giacimento situato da un lato e dall'altro della linea di divisione, le parti contraenti faranno tutto il possibile, dopo aver consultato i titolari dei diritti di sfruttamento, ove esistano, per giungere ad un accordo su di un equo indennizzo.

Articolo III.

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure possibili al fine di evitare che l'esplorazione delle loro rispettive zone della piattaforma continentale così come lo sfruttamento delle risorse naturali di quest'ultima possano pregiudicare l'equilibrio ecologico od altri usi legittimi del mare.

Articolo IV.

Le Parti contraenti si sforzeranno di comporre per via diplomatica ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

Ove la controversia non venga composta entro un termine di quattro mesi dopo che una delle parti contraenti avrà fatto conoscere la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal comma precedente, questa verrà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle Parti contraenti, o ad ogni altra istanza internazionale scelta di comune accordo.

Articolo V

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime delle acque e dello spazio aereo sovrastante.

Articolo VI

1. — Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il più presto possibile.

2. — Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto ad Atene, il 24 maggio 1977 in due esemplari originali in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Ministro degli affari esteri

Per il Governo della Repubblica greca

D. S. BITSIOS

Ministro degli affari esteri

LEGGE 23 maggio 1980, n. **291**.

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 del protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI — MARCORA — BISAGLIA — MANCA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

PROTOCOLLO DEL 7 APRILE 1978 SULLA NUOVA PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SULL'OLIO D'OLIVA, 1963, EMENDATO E RINNOVATO

Le Parti del presente Protocollo,

Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, successivo a quello del 1956 emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958, e rinnovato ed emendato dai successivi protocolli adottati a Ginevra il 30 marzo 1967, il 7 marzo 1969 e il 23 marzo 1973, compresi gli emendamenti entrati in vigore il 1° novembre 1971 in virtù delle disposizioni del suo articolo 38 (complesso di strumenti che è qui appresso denominato « l'Accordo »), scade in principio il 31 dicembre 1978,

Stimando auspicabile prorogare l'Accordo di un anno per proseguire i lavori preparatori ai negoziati di un nuovo Accordo internazionale sull'olio d'oliva nel quadro della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, relativa al programma integrato per i prodotti di base, tra i quali appare l'olio d'oliva,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

L'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, resterà in vigore tra le Parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 2.

1. Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo sarà Parte dell'Accordo così rinnovato.

2. Per ciò che concerne le Parti del presente Protocollo, l'Accordo e il presente Protocollo saranno letti e interpretati come un solo strumento e saranno chiamati « Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato e rinnovato nel 1978 ».

Articolo 3.

1. Ogni Governo membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo può divenire Parte del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale:

a) firmandolo; o

b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o

c) aderendovi.

2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiara se, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma è o no soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 4.

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Madrid, presso il Governo di Spagna, qui appresso denominato « il depositario », fino al 31 ottobre 1978 compreso.

Articolo 5.

Se è richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, il corrispondente strumento dovrà essere depositato presso il depositario non oltre il 31 dicembre 1978; resta inteso che il Consiglio potrà concedere una o più proroghe di termine ad ogni Governo firmatario che non avrà depositato detto strumento a tale data.

Articolo 6.

Ogni Governo non firmatario ammesso ad aderire al presente Protocollo in virtù dell'articolo 9 può notificare al depositario che si impegna a soddisfare nei più brevi termini alla procedura costituzionale o istituzionale richiesta per la sua adesione a detto Protocollo.

Articolo 7.

1. Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione per il 31 dicembre 1978 o che abbia ottenuto una proroga di termine per farlo in virtù dell'articolo 5 del presente Protocollo, e ogni Governo non firmatario che abbia fatto una notifica in conformità dell'articolo 6 del presente Protocollo, possono notificare al depositario che applicheranno provvisoriamente l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo.

2. Durante tutto il periodo durante il quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo è in vigore, sia definitivamente, sia provvisoriamente, un Governo firmatario o non firmatario che abbia fatto una notifica in conformità del paragrafo 1 del presente articolo è membro a titolo provvisorio, con tutti i diritti e gli obblighi di un membro, fino a quando diviene Parte contraente.

Articolo 8.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore definitivamente il 1° gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro pro-

cedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i governi di tre paesi principalmente importatori. Se il presente Protocollo non è entrato in vigore definitivamente nelle condizioni prescritte dalla frase precedente, entrerà in vigore definitivamente in qualsiasi momento successivo alla sua entrata in vigore provvisoria in cui saranno soddisfatte le condizioni prescritte nel presente paragrafo quanto al numero di Governi e alla percentuale della produzione mondiale d'olio d'oliva, mediante il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i Governi di tre paesi principalmente importatori.

3. Se, il 1° gennaio 1979, il presente Protocollo non è entrato in vigore sia a titolo provvisorio, sia definitivamente, nelle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ma ha ricevuto un numero sufficiente di firme per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, in conformità delle disposizioni previste a tale scopo nel presente protocollo, l'Accordo resterà in vigore, in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 37, oltre il 1° gennaio 1979 fino alla data di entrata in vigore provvisoria o definitiva del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

4. Se, al 31 ottobre 1978, il presente Protocollo non ha ricevuto il numero di firme richieste per entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne o potranno prendere ogni altra decisione che la situazione sembrerà loro richiedere.

Articolo 9.

1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo.

2. L'adesione al presente Protocollo sarà considerata come una adesione all'Accordo così rinnovato.

3. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario e prenderà effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, se questa data è posteriore all'altra.

Articolo 10.

Se, al 31 dicembre 1979, è stato negoziato un nuovo accordo ed ha ricevuto il numero di firme richiesto per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non è entrato in vigore provvisoriamente o definitivamente, il presente Protocollo resterà in vigore oltre il 31 dicembre 1979, fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Articolo 11.

1. Ogni Governo può, al momento della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o dell'adesione ad esso, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, è reso applicabile a questo o a quello dei territori di cui assicura attualmente in ultima istanza le relazioni internazionali. L'Accordo si applica ai territori menzionati nella notifica a contare dalla data di questa o dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per questo Governo, se è posteriore alla notifica.

2. Ogni Parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, cessa di applicarsi al territorio designato nella notificazione, e l'Accordo cessa di applicarsi al territorio di cui trattasi a contare dalla data di tale notifica.

3. Se un territorio al quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo è stato reso applicabile in virtù del paragrafo 1 del presente articolo diviene successivamente indipendente, il Governo di questo territorio può, nei novanta giorni che seguono il suo accesso all'indipendenza, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che assume tutti i diritti e gli obblighi di una Parte dell'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo e diviene Parte dell'Accordo a contare dalla data di tale notifica.

Articolo 12.

Il depositario dell'Accordo avviserà senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del

presente Protocollo o adesione al presente Protocollo, di ogni notifica fatta in conformità degli articoli 6 e 7 di detto Protocollo e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 13.

Ogni riferimento del presente Protocollo ad un Governo è ritenuto valere per la Comunità Economica Europea o per ogni organismo intergovernativo con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base.

Articolo 14.

I testi del presente Protocollo in lingua inglese, araba, spagnola, francese e italiana fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Governo di Spagna.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo alla data che appare accanto alla loro firma.

FATTO a Ginevra, il 7 aprile 1978.

Per il Belgio ed il Lussemburgo:

Jean VERWILGHEN
29 ottobre 1978

Per la Comunità Economica Europea:

Lothar LAHN
30 ottobre 1978

Per la Danimarca:

Mogens WANDEL-PETERSEN
10 ottobre 1978

Per la Francia:

E. de MARGERIE
25 ottobre 1978

Per la Grecia:

George GAVAS
18 ottobre 1978

Per l'Irlanda:

Christpher Paul BARNWELL
27 ottobre 1978

Per l'Italia:

Ettore STADERINI
21 settembre 1978

Per la Jugoslavia:

Rudolf CACINOVIC
31 ottobre 1978

Per la Libia:

Ismail GIHANI
31 ottobre 1978

Per il Marocco:

Maati JORIO
31 ottobre 1978

Per i Paesi Bassi:

L. J. GOEDHART
13 ottobre 1978

Per il Panama:

Jacinto RIVERA
31 ottobre 1978

Per il Portogallo:

Victor José COSTA SA CUNHA REGO
30 ottobre 1978

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

A. B. URWICK
30 agosto 1978

Per la Repubblica Federale di Germania:

Lothar LAHN
30 ottobre 1978

Per la Spagna:

Marcellino OREJA AGUIRRE

Per la Tunisia:

Néjib BOUZIRI
5 luglio 1978

Per la Turchia:

Zeki KUNERALP
27 ottobre 1978

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 12 giugno 1980, n. **292.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — BIASINI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI SCAMBI TRA I DUE PAESI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana,

Considerando che, in seguito all'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, sono stati svolti proficui programmi di scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia;

Desiderando continuare con tali validi programmi a contribuire alla comprensione reciproca e ai rapporti amichevoli tra i due Paesi;

Desiderando, con l'attuazione di tali programmi, perseguire o approfondire la collaborazione tra i due Paesi;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

a) Verrà istituita una Commissione, che sarà denominata Commissione per gli Scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, in appresso chiamata « la Commissione », che entrambi i Governi riconosceranno come ente preposto alla promozione di un ampio scambio di conoscenze ed attività nell'ambito della cultura e dell'istruzione mediante un programma coordinato congiuntamente.

(*b*) Alla Commissione sarà accordato e godrà di *status* di ente con personalità giuridica (*corporate status*) conformemente alla legislazione italiana. Negli Stati Uniti essa godrà dello *status* e del trattamento conforme alla legge del 1961 sugli scambi reciproci nel campo della istruzione e della cultura (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961), e successivi emendamenti, e come un ente con personalità giuridica (body incorporated) in Italia.

Articolo 2.

(*a*) La Commissione sarà composta da dodici membri, di cui sei saranno cittadini degli Stati Uniti d'America, nominati dal Capo della missione diplomatica degli Stati Uniti a Roma, e sei cittadini italiani nominati dal Ministro degli affari esteri italiano.

b) La Commissione eleggerà tra i suoi membri un presidente che godrà degli stessi diritti di voto degli altri membri.

(*c*) I membri saranno in carica per un anno a cominciare dal 31 dicembre successivo alla loro nomina, e tale carica sarà rinnovabile. I

membri svolgeranno le loro funzioni senza compenso; la Commissione potrà autorizzare il pagamento delle spese incorse dai membri che partecipano alle riunioni della Commissione. La Commissione adotterà le regole e nominerà i comitati che riterrà necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 3.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, utilizzando i fondi assegnati alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, la Commissione è autorizzata a:

(1) preparare e realizzare programmi di studio e ricerca, insegnamento e altre attività nel campo dell'istruzione svolti da o a favore di persone di nazionalità americana in Italia e svolti da o a favore di cittadini italiani negli Stati Uniti d'America;

(2) proporre all'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) degli Stati Uniti d'America le candidature di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalità italiana che desiderano partecipare ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo;

(3) approvare le candidature e adottare le misure necessarie per l'ammissione agli Istituti accademici italiani di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalità americana scelti dal predetto Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) per la partecipazione ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo;

(4) informare l'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) dei requisiti richiesti dagli istituti italiani di interesse rilevante per i candidati americani;

(5) assumere un direttore e il necessario personale amministrativo e impiegatizio, fissarne la retribuzione e le condizioni di impiego, e provvedere al pagamento delle spese amministrative sui fondi di cui all'articolo 5;

(6) accettare fondi e proprietà ai sensi dell'articolo 5 ed altri simili fondi che potranno essere concessi da appropriate fonti pubbliche e private per il raggiungimento dei fini della Commissione. Tale funzione di accettare fondi e proprietà non può essere delegata;

(7) nominare un Tesoriere responsabile per la riscossione dei fondi, che saranno depositati in conti bancari registrati a nome della Commissione, con l'intesa che la nomina del Tesoriere e la scelta delle banche in cui verranno depositati i fondi della Commissione dovranno essere approvati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica Italiana;

(8) autorizzare il Tesoriere ad effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione dei programmi;

(9) assicurare la verifica periodica dei conti della Commissione con modalità che saranno stabilite da revisori dei conti abilitati all'eser-

cizio professionale (certified public accountants) designati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica Italiana;

(10) fare quant'altro è necessario ed opportuno per realizzare quanto precede, conformemente alle altre disposizioni del presente Accordo e alle leggi in materia delle parti contraenti.

Articolo 4.

Tutti gli impegni, gli obblighi e le spese autorizzate dalla Commissione per pagamenti gravanti sui fondi concessi dai due Governi conformemente all'articolo 5 del presente Accordo dovranno essere contenuti entro i limiti dei fondi effettivamente messi a sua disposizione al momento dell'autorizzazione o dovranno conformarsi al bilancio annuale stabilito dalla Commissione, subordinatamente all'approvazione da parte del Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America e del Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana.

Articolo 5.

Consci degli scopi importanti del presente Accordo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana concordano quanto segue:

(1) il livello dei fondi messi a disposizione della Commissione nell'esercizio finanziario 1973, cioè lire 150.000.000 dall'Italia e dollari 300.000 dagli Stati Uniti, costituisce una base ragionevole per programmare il livello dei futuri finanziamenti;

(2) i contributi dipendono dalla disponibilità annuale dei fondi dei due Governi e possono essere aumentati oltre il livello del 1973 come richiesto dagli sviluppi dei programmi e relative necessità finanziarie;

(3) i fondi e la proprietà della Commissione americana per gli Scambi culturali con l'Italia, istituita con l'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, dovranno essere trasferiti alla Commissione per essere utilizzati ai fini degli scambi nel campo della istruzione.

Articolo 6.

(*a*) Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Accordo, la Commissione non sarà soggetta alla legislazione interna ed alle leggi locali degli Stati Uniti d'America per quanto esse si riferiscono all'uso e alla spesa di valute e di crediti per valute per gli scopi stabiliti dal presente Accordo.

(*b*) Le parti contraenti si impegnano ad accordare, su base di reciprocità:

1) l'esenzione dalle tasse e imposte sia statali che di enti locali afferenti sia alle liberalità (cessioni e trasferimenti) di fondi liquidi

che all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e fabbricati destinati alle finalità e usi della Commissione;

2) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie, sia statali che di enti locali, concernenti i fondi liquidi acquisiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, e articolo 5, nonchè sui redditi ad essi afferenti, o gravanti sui terreni e fabbricati di proprietà della Commissione e sui relativi redditi, sempre che detti fondi liquidi e gli immobili risultino destinati agli usi esclusivi della Commissione stessa. Dalla esenzione sono esclusi quei tributi che siano percepiti in remunerazione dei servizi resi;

3) le agevolazioni previste dall'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, adottato a Lake Succes, New York, il 22 novembre 1950, per quanto riguarda il materiale didattico e gli altri oggetti di carattere educativo e culturale, destinati alla realizzazione degli scopi della Commissione.

Articolo 7.

La Commissione presenterà ai due Governi una relazione annuale sulle sue attività e sull'utilizzazione dei fondi messi a sua disposizione.

Articolo 8.

La Commissione avrà la sede a Roma; tuttavia essa o uno dei suoi comitati potrà riunirsi in altri luoghi approvati dalla Commissione stessa e le attività dei suoi membri o impiegati potranno essere svolte in altri luoghi approvati dalla Commissione.

Articolo 9.

Il presente Accordo potrà venire emendato con scambi di note diplomatiche tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 10.

(*a*) Ciascuna delle Parti può porre termine al presente Accordo notificando all'altra Parte, per iscritto, il suo desiderio di porvi termine. La cessazione dell'Accordo avrà effetto trenta giorni dopo la fine del primo anno accademico italiano successivo alla data di tale notifica.

(*b*) Qualora il presente Accordo abbia termine, tutti i fondi e il patrimonio della Commissione diventeranno di proprietà del Governo degli Stati Uniti d'America e del Governo della Repubblica Italiana, subordinatamente alle condizioni, limitazioni e responsabilità che even-

tualmente siano state poste su di essi anteriormente alla cessazione dell'Accordo, e saranno divisi tra di loro in proporzione ai loro rispettivi contributi alla Commissione, versati mentre l'Accordo era in vigore.

Articolo 11.

Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America che le formalità richieste dall'ordinamento giuridico italiano sono state soddisfatte. Esso allora sostituirà l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano firmato a Roma il 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti.

In testimonianza di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti uguale fede, oggi 15 dicembre 1975.

Per il Governo della Repubblica italiana

Luigi GRANELLI

Per il Governo degli Stati Uniti d'America

John VOLPE
John RICHARDSON

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(1651093/7) Roma, 1980 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200801810) L. 900